

Congedo per le cure degli invalidi

Aggiornato

I lavoratori invalidi possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata. Si tratta di un vero e proprio congedo e non di un permesso per la cura degli invalidi. Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.

Riferimenti Normativi:
D.L. 12/09/1983, n. 463 Art. 13
D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 7
D.M. 21/07/2000, n. 278 Art. 2

>Che cosa è

>Il trattamento economico

>Il congedo per le cure termali

Che cosa è

[Torna su](#)

Grazie a questo congedo, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Il medico deve attestare che la cura è direttamente connessa al tipo di invalidità che ha colpito il lavoratore.

Il trattamento economico

[Torna su](#)

Durante il congedo per le cure, il lavoratore invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle **assenze per malattia**. I giorni di congedo, però, non si calcolano ai fini del **periodo di comporta** (cioè il termine di conservazione del posto di lavoro per i lavoratori in malattia, stabilito dai singoli contratti collettivi).

Il congedo per le cure termali

[Torna su](#)

Di solito, i lavoratori pubblici e privati non possono fruire di prestazioni termali al di fuori del periodo di ferie. Però, in presenza di particolari **patologie invalidanti** (individuata dal Decreto Ministeriale n. 278/2000), il lavoratore può sottoporsi a cicli di **cure termali** per fini terapeutici o riabilitativi ricorrendo all'istituto dell'assenza dal lavoro per malattia, beneficiando così delle prerogative previste al riguardo (conservazione del posto di lavoro e trattamento economico). N.B. Non è possibile richiedere questo congedo per **cure termali preventive**, cioè finalizzate non a curare una patologia in atto ma solo a prevenire l'insorgenza delle stesse.

Per gli aspetti pratici vai alla [Guida sul congedo per le cure degli invalidi](#)

Copyright © - Riproduzione riservata

Congedo per le cure degli invalidi

Aggiornato

Quando posso richiedere - quale lavoratore invalido civile - un congedo per cure?

I lavoratori invalidi possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un **congedo per cure** per un periodo non superiore a 30 giorni, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata. Si tratta di un vero e proprio congedo e non di un **permesso per la cura degli invalidi**.

Riferimenti Normativi:
D.M. 21/07/2000, n. 278 Art. 2
D.L. 12/09/1983, n. 463 Art. 13
D.Lgs. 18/07/2011, n. 119 Art. 7

Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.

Vuoi sapere di più sul Congedo per cure degli invalidi? Clicca qui

Check list

COSA FARE PER OTTENERE IL CONGEDO PER CURA

Per ottenere il congedo per cura, il lavoratore invalido deve:

- presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro;
- allegare alla domanda la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
- allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta;
- presentare, alla conclusione delle cure, idonea certificazione sull'avvenuta sottoposizione alle terapie.

Per ottenere il congedo per cure termali, il lavoratore deve:

- presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro;
- allegare alla domanda la prescrizione del medico specialista che dichiari la presenza di effettive esigenze terapeutiche o riabilitative;
- presentare, alla conclusione delle cure, idonea attestazione dalla quale risulti che il lavoratore ha effettivamente espletato le cure termali (certificato rilasciato da strutture balneari, collinari o montane ecc.)

c. Congedo per cure agli invalidi (Congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure): il riconoscimento di un'invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo (retribuito secondo il regime delle assenze per malattia e, pertanto, se non diversamente previsto dal vostro contratto, a carico del datore di lavoro) per cure mediche connesse con lo stato di invalidità [11].

I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria e, pertanto, non vanno computati ai fini del periodo di comporto.

Domanda: I giorni di congedo per cure sono concessi dietro presentazione di idonea documentazione che attesti la necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all'invalidità e, quindi, al tumore. In caso di trattamenti continuativi, come alcune terapie antitumorali, l'interessato può presentare anche un'unica attestazione cumulativa a giustificazione delle assenze dal lavoro.